



COMUNE DI CROSLIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

Alho

ORIGINALE

Registro Generale n. 17 del 08-04-2019

Prot. N° 8835 del .08.04.2019

ORDINANZA DEL SETTORE N. 5 VIGILANZA

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI AI PUNTI DI RICONSEGNA GAS" PER CONTO C.P.L. CONCORDIA DA "EGN DISTRIBUZIONE S.R.L." DAL 14.04.2019 AL 19.04.2019 STALLI VIALE IONIO LATO EST.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la comunicazione protocollo n. 8536 del 04.04.2019 presentata dalla S.r.L. "EGN Distribuzione" per conto C.P.L. Concordia, avente oggetto "Interventi ai Punti di Riconsegna Gas" da eseguirsi nei giorni dal 14.04.2019 al 19.04.2019 presso Viale Ionio;

RAVVISATA la necessità di **sospendere la sosta veicolare degli stalli** adiacenti Viale Ionio della frazione Mirto di Crosia, interessate dai citati lavori agli impianti di Gas SNAM;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive mm e ii, **ivi comprese le sanzioni accessorie ed i provvedimenti previsti relativamente alla rimozione dei veicoli di intralcio;**

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con DPR n. 495 del 16.12.1992;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

VISTO il T.U. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 07.02.2019;

ORDINA

1) Di **VIETARE LA SOSTA veicolare, ECCEPPO PER I VEICOLI DEGLI ADDETTI AI LAVORI**, sugli stalli delle strade della frazione Mirto di Crosia, di seguito indicate, **DALLE ORE 09.00 DEL 14.04.2019 ALLE ORE 24.00 DEL 19.04.2019**, in occasione delle attività di intervento sui Punti di Riconsegna Gas:

**- VIALE IONIO - STALLI DI SOSTA LATO EST:
DAL CIVICO N. 105 ALL'INTERSEZIONE CON VIALE LIDO CENTOFONTANE**

Il Responsabile del Settore 5° Polizia Locale darà adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;

La Ditta Esecutrice dei lavori, "EGN Distribuzione", con sede a Torino, Largo Regio Parco n. 9, è incaricata per la chiusura e l'apertura al transito veicolare e pedonale, dell'apposizione della segnaletica prevista, nonché di adoperarsi per garantire la Sicurezza della viabilità e dei lavori, anche attraverso l'impiego di segnaletica luminosa o manuale, laddove necessario, nelle strade o tratti di esse interessate dal presente provvedimento;

Il personale del Comando Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e degli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7.08.1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione della nature dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992;


A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 5° Polizia Locale;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, ivi comprese le sanzioni accessorie ed i provvedimenti previsti relativamente alla rimozione dei veicoli di intralcio.

Dalla Residenza Municipale, li 08-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Beraldi dr. Antonio



Ordinanza SETTORE N. 5 VIGILANZA n.6 del 08-04-2019 Comune di Crosia

